

## Assicurazione Tutela Legale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto "Tutela Legale Attività Professionali"

25/09/2021 – Il DIP aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

**Allianz S.p.A.**, con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: [allianz.spa@pec.allianz.it](mailto:allianz.spa@pec.allianz.it), sito Internet: [www.allianz.it](http://www.allianz.it)

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.952** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.105** milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa [www.allianz.it](http://www.allianz.it) e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.709** milioni di euro;
  - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.219** milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.540** milioni di euro;
  - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.540** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **205%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



### Che cosa è assicurato?

L'Impresa assicura gli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato per violazioni di legge o lesioni di diritti connesse all'esercizio dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza. L'Impresa si impegna comunque a esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

Gli oneri indennizzabili comprendono:


- le spese per l'intervento di un legale;


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le indennità spettanti all'Organismo di mediazione nei casi previsti dall'art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/10 (Mediazione Obbligatoria) e successive modifiche e integrazioni.</li> <li>- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria;</li> <li>- le spese per l'intervento di un perito nominato dall'Assicurato <b>previo consenso dell'Impresa;</b></li> <li>- le spese di giustizia nel processo penale;</li> <li>- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;</li> <li>- le spese dovute alla controparte nel caso di <b>transazione autorizzata dall'Impresa;</b></li> <li>- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;</li> <li>- le spese attinenti all'esecuzione forzata;</li> </ul> <p><b>Relativamente alle spese attinenti l'esecuzione forzata, le stesse sono indennizzabili limitatamente ai primi due tentativi.</b></p> <p><b>Informazioni legali telefoniche</b> In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della copertura assicurativa l'Assicurato, telefonando al <b>numero verde Allianz 800/68.68.68</b> -attivo 7 giorni su 7, 24 ore su 24- può ottenere informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- garanzie;</li> <li>- rischi assicurati;</li> <li>- condizioni contrattuali;</li> <li>- modalità e termini per la denuncia dei sinistri e sull'evoluzione dei sinistri già in essere.</li> </ul> <p><b>Copertura Cyber Risk</b> La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi;</li> <li>- attivazione di procedimenti penali attraverso la proposizione di denuncia/querela e ogni altra azione finalizzata al ripristino della situazione relativa all'affidabilità creditizia dell'Assicurato antecedente il furto d'identità;</li> <li>- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede sia civile che penale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti internet del contenuto lesivo della reputazione on-line.</li> </ul>
<p><b>Sezione Garanzia Attività Professionale- Forma Base</b> (acquistabile in alternativa alla garanzia Attività Professionale – forma Completa)</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato e dei suoi collaboratori/dipendenti/ lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro, nonché nei confronti dei lavoratori somministrati, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.</p> <p><b>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</b></p> <p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;</li> <li>- difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;</li> <li>- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, <b>esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;</b></li> <li>- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; <b>tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile: in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile tale garanzia vale solo dopo l'esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'assicuratore di responsabilità civile; nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la presente garanzia opera a primo rischio.</b></li> </ul>

<p><b>Sezione Garanzia Attività Professionale- Forma Completa</b> (acquistabile in alternativa alla garanzia Attività Professionale – forma Base)</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato e dei suoi collaboratori/dipendenti/ lavoratori parasubordinati regolarmente iscritti nel Libro Unico del lavoro, nonché nei confronti dei lavoratori somministrati, nello svolgimento dell'attività professionale indicata nella Scheda di Polizza.</p> <p><b>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</b></p> <p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, ovvero alla costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;</li> <li>- difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;</li> <li>- difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, <b>esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;</b></li> <li>- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; <b>tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile: in caso di intervento dell'assicuratore di responsabilità civile tale garanzia vale solo dopo l'esaurimento delle spese per resistere all'azione del danneggiato a carico dell'assicuratore di responsabilità civile; nel caso in cui la polizza di responsabilità civile, pur essendo regolarmente in essere, non copra il sinistro, e pertanto non vi sia alcun intervento dell'assicuratore di responsabilità civile, la presente garanzia opera a primo rischio;</b></li> <li>- le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti nel Libro Unico del Lavoro, con i lavoratori interinali o con quelli parasubordinati in genere;</li> <li>- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili in cui il professionista esercita la sua attività;</li> <li>- l'azione legale e/o la procedura arbitrale inerenti contratti assicurativi che riguardano la responsabilità civile dell'Assicurato e/o l'incendio e il furto relativi ai locali in cui il professionista svolge l'attività professionale.</li> </ul>
<p><b>Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro</b></p>	<p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di dipendenti o di terzi;</li> <li>- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi;</li> <li>- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.</li> <li>- la difesa nei procedimenti amministrativi.</li> </ul>
<p><b>Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro- Coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori</b>  (concedibile solo alla categoria dei Progettisti quali: ingegneri, architetti e geometri ed acquistabile in abbinamento obbligatorio alla garanzia Attività Professionale forma</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore del Contraente nelle persone dei Legali Rappresentanti, Dirigenti e Preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/08.</p> <p><b>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</b></p> <p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la difesa <b>in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di dipendenti o di terzi;</b></li> <li>- la difesa <b>in sede penale nei procedimenti per reati colposi;</b></li> <li>- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante <b>esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato.</b></li> <li>- la difesa nei procedimenti amministrativi.</li> </ul>

<p>Base e Attività professionale forma Completa)</p>	
<p><b>Sezione Garanzia Tutela dei Dati Personali</b></p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore del Contraente, nelle persone del Titolare, dei Responsabili del Trattamento dei dati e degli Incaricati nello svolgimento della propria attività professionale.</p> <p><b>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la copertura si intende prestata a favore del Contraente.</b></p> <p>La copertura vale per fatti direttamente connessi all'applicazione della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed opera con riguardo alle seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la difesa <b>in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi;</b></li> <li>- la difesa <b>in sede penale</b> nei procedimenti <b>per reati colposi;</b></li> <li>- la difesa penale nei procedimenti per reati dolosi; la stessa è operante <b>esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;</b></li> <li>- la difesa nei procedimenti instaurati innanzi al Garante per il rispetto del trattamento dei dati personali, compresi gli oneri per la fase successiva di opposizione;</li> <li>- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per avvenuta violazione degli obblighi in materia di trattamento dei dati personali; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di responsabilità civile a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa in base all'art. 1917 del Codice Civile, 3° comma. Qualora la copertura di responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, la garanzia è prestata a primo rischio.</li> </ul>
<p><b>Sezione Garanzia Veicoli a motore – forma Base</b></p> <p>(acquistabile in alternativa alla Garanzia Veicoli a motore- forma Completa)</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore veicoli a motore indicati nella Scheda di Polizza, compreso il rischio derivante dal traino di rimorchi e/o semirimorchi purché trainati dalla motrice assicurata, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.</p> <p><b>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza, la garanzia si intende prestata unicamente a favore del Contraente.</b></p> <p>La copertura vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;</li> <li>- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali, o per le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;</li> <li>- il ricorso contro il ritiro o il provvedimento di sospensione della patente di guida conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;</li> <li>- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale.</li> </ul>
<p><b>Sezione Garanzia Veicoli a motore- forma Completa</b></p> <p>(acquistabile in alternativa alla Garanzia Veicoli a motore- forma Base)</p>	<p>La copertura assicurativa è prestata a favore dei veicoli a motore indicati nella Scheda di Polizza, compreso il rischio derivante dal traino di rimorchi e/o semirimorchi purché trainati dalla motrice assicurata, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.</p> <p><b>In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza, la garanzia si intende prestata unicamente a favore del Contraente.</b></p> <p>La copertura vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'azione, in sede civile, o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali, per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi;</li> <li>- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali, o per le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;</li> <li>- il ricorso contro il ritiro o il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;</li> <li>- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi, in seguito ad incidenti stradali; <b>tale garanzia opera esclusivamente quando vi sia sentenza di assoluzione passata in giudicato o il titolo di reato venga derubricato da doloso a colposo. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato. Restano quindi esclusi i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela;</b></li> <li>- le controversie contrattuali riguardanti l'autoveicolo indicato nella Scheda di Polizza.</li> </ul>
<p><b>Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente</b></p> <p>(la garanzia è composta dalla Sezione I “eventi legati alla circolazione stradale” e dalla Sezione II “eventi legati alla patente di guida” acquistabili solo in abbinamento obbligatorio)</p>	<p>Nel caso in cui l’Attività Professionale assicurata sia organizzata in forma di Ditta Individuale e/o di Società di Persone, la copertura assicurativa è prestata esclusivamente a favore dei dipendenti e dei collaboratori in genere, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività professionale.</p> <p>Nel caso in cui l’Attività Professionale assicurata sia organizzata in forma di Società di Capitali, la copertura assicurativa è prestata esclusivamente a favore dei dipendenti, dei collaboratori in genere, degli amministratori, per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività professionale.</p> <p><b><u>Sezione I – eventi legati alla circolazione stradale</u></b></p> <p>La copertura assicurativa vale per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile, o la costituzione di parte civile in sede penale, per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito extracontrattuale di terzi in seguito ad eventi derivanti dalla circolazione stradale;</li> <li>- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi in conseguenza di eventi derivanti da incidenti stradali;</li> <li>- i ricorsi e/o opposizione contro i provvedimenti di sospensione e/o ritiro della patente di guida a seguito di incidenti stradali che abbiano provocato la morte o lesioni personali gravi;</li> <li>- il ricorso e/o l'opposizione verso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti, per singola violazione, secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata al codice della strada;</li> <li>- il ricorso e/o l'opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale</li> </ul> <p><b><u>Sezione II – eventi legati alla patente di guida</u></b></p> <p>L’Impresa si obbliga a corrispondere al Contraente</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) una Diaria giornaliera indicata nella Scheda di Polizza, in caso di sospensione temporanea della patente in conseguenza di incidenti stradali che abbiano provocato la morte o lesioni personali ed in ogni altro caso di investimento di persona. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione;</li> <li>b) il Rimborso delle spese sostenute per conto del dipendente <b>per la sua partecipazione a un corso di aggiornamento</b> presso un'autoscuola o presso altro ente autorizzato per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata nella Scheda di Polizza;</li> <li>c) una Indennità forfettaria <b>in caso di sospensione a tempo indeterminato</b> della patente indicata nella Scheda di Polizza <b>per esaurimento totale dei punti</b>;</li> <li>d) una Indennità forfettaria <b>in caso di revoca della patente</b> indicata nella Scheda di Polizza <b>per perdita dei requisiti psichici e/o fisici.</b></li> </ol>


 <b>Che cosa NON è assicurato</b>	
Rischi esclusi	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Ci sono limiti di copertura?</b>	
<b>ESCLUSIONI</b>	
Esclusioni valide per tutte le Sezioni/Garanzie	
<p><b>Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.</b></p>	
Esclusioni Sezione Garanzia Attività Professionale– Forma Base	
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Attività Professionale- Forma Base</b>	<p>La copertura assicurativa <b>non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla sezione “Che cosa è assicurato?” della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;</li> <li>- controversie con Istituti di Assicurazione, Previdenziali e Sociali;</li> <li>- in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;</li> <li>- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto alla sezione “Che cosa è assicurato?” della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- le controversie relative o comunque connesse alla proprietà o l'uso di veicoli a motore o dalla navigazione e giacenza in -acqua di natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria;</li> <li>- controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti;</li> <li>- controversie relative a cariche sociali/ elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;</li> <li>- controversie di valore inferiore a Euro 258;</li> </ul>
Esclusioni Sezione Garanzia Attività Professionale– Forma Completa	
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Attività Professionale – Forma Completa</b>	<p>La copertura assicurativa <b>non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla sezione “Che cosa è assicurato?” della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- conseguenti a tumulti popolari, rivoluzioni, atti di vandalismo o di terrorismo, terremoto, alluvione, scioperi e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive, guerra di qualsiasi natura, dichiarata e non, ivi incluse a titolo esemplificativo e non limitativo: guerre internazionali e civili, invasioni, atti di nemici stranieri, ostilità e azioni belliche;</li> <li>- controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della giustizia amministrativa;</li> <li>- in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto alla sezione “Che cosa è assicurato?” della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- ex art. 28 Statuto dei Lavoratori -comportamento antisindacale- e in materia di licenziamenti collettivi;</li> <li>- per fatti originati dalla proprietà o l'uso di veicoli a motore o natanti soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;</li> <li>- controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale e le controversie derivanti da contratti di agenzia;</li> <li>- controversie contrattuali, compreso il relativo recupero crediti, salvo quanto previsto, alla sezione “Che cosa è assicurato?” della presente Garanzia in relazione alle controversie individuali di lavoro, alle controversie contrattuali derivanti dalla locazione degli immobili assicurati in cui il professionista esercita la sua attività e alle controversie contrattuali relative a contratti assicurativi stipulati dal professionista.</li> <li>- controversie relative a cariche sociali/ elettive rivestite dall'Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati;</li> <li>- controversie di valore inferiore a Euro 258;</li> </ul>
Esclusioni Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro	


<b>Esclusioni Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro</b>	<p><b>La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;</li> <li>- controversie contrattuali ivi compreso il recupero crediti;</li> </ul>
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro- Coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori</b>	
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro- Coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori</b>	<p><b>La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;</li> <li>- derivanti da controversie di valore inferiore a €. 258.</li> </ul>
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Tutela dei dati personali</b>	
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Tutela dei dati personali</b>	<p><b>La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;</li> </ul>
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli a motore- forma base</b>	
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli a motore- forma base</b>	<p><b>L'assicurazione non è prestata per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;</li> <li>- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;</li> <li>- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;</li> <li>- controversie di valore inferiore a Euro 258.</li> </ul> <p><b>L'assicurazione non vale, inoltre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se per i mezzi assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;</li> <li>- se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti, o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto agli obblighi previsti per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;</li> <li>- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI.</li> </ul>
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli a motore- forma completa</b>	
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Veicoli a motore- forma completa</b>	<p><b>L'assicurazione non è prestata per:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione alla difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;</li> <li>- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;</li> <li>- il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto previsto alla sezione "Che cosa è assicurato?" della presente Garanzia in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;</li> <li>- controversie di valore inferiore a Euro 258.</li> </ul> <p><b>L'assicurazione non vale, inoltre:</b></p>


	<ul style="list-style-type: none"> <li>- se per i mezzi assicurati non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;</li> <li>- se il conducente abbia commesso l'illecito sotto l'influenza di stupefacenti o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto agli obblighi previsti per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;</li> <li>- se la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, a meno che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI o dalla FMI.</li> </ul>
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente- Sezione I</b>	
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente- Sezione I</b>	<p><b>La copertura assicurativa non è operante in caso di controversie e/o procedimenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- derivanti da fatto doloso dell'assicurato, fatto salvo quanto disposto alla Sezione "Che cosa è assicurato" della presente Garanzia per la difesa nei procedimenti penali;</li> <li>- conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;</li> <li>- derivanti da controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nella sezione "Che cosa è assicurato" per il ricorso contro provvedimenti di sospensione, revoca o ritiro della patente, il ricorso e/o l'opposizione verso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazione delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio pari o superiore a 5 punti per singola violazione;</li> <li>- le controversie di valore inferiore a Euro 258.</li> </ul> <p><b>L'assicurazione non vale inoltre:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se il conducente non risulta abilitato alla guida secondo le disposizioni di legge al momento in cui si verifica il fatto collegato alla circolazione stradale;</li> <li>- se per il veicolo a motore guidato dall'assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile verso terzi;</li> <li>- se al conducente sia stata contestata la guida in stato di ebbrezza- o la guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti- o non abbia adempiuto agli obblighi previsti dal codice della strada, per quanto riguarda l'inadempimento dell'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;</li> <li>- quando la controversia abbia per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).</li> </ul>
<b>Esclusioni Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente- Sezione II</b>	<p><b>La copertura assicurativa non è operante quando i provvedimenti inerenti la patente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dipendono da fatto doloso del titolare della patente;</li> <li>- dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.187 del codice della strada;</li> <li>- dipendono dal mancato adempimento degli obblighi previsti dal codice della strada inerenti l'obbligo di fermarsi, l'omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;</li> <li>- sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall'ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).</li> </ul>
<b>FRANCHIGIE, LIMITI DI INDENNIZZO</b>	
Per tutte le Sezioni/Garanzie	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limite di indennizzo per oneri di registrazione degli atti giudiziari</li> <li>- Limite di indennizzo per spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale</li> </ul>
Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente – Sezione II –eventi legati alla patente di guida - Rimborso delle spese sostenute per conto del dipendente per la	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Limite di indennizzo</li> <li>- Valore in lite minimo</li> </ul>


sua partecipazione a un corso di aggiornamento per ottenere il recupero di punti persi sulla patente	
Sezione Garanzia Indennità Sospensione Patente – Sezione I	Valore in lite minimo
Sezione Garanzia Attività professionale – forma base e forma completa	- Franchigia opzionale - Valore in lite minimo
Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro	Franchigia opzionale
Sezione Garanzia Salute e Sicurezza sul lavoro-coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori	Valore in lite minimo
Sezione Garanzia Tutela dei dati personali	Franchigia opzionale
Sezione Garanzia veicoli a motore- forma base e completa	- Franchigia opzionale - Valore in lite minimo
<b>Esemplificazione dell'applicazione dei limiti di copertura</b>	
Esclusione della copertura per controversie/procedimenti il cui valore in lite sia inferiore ad Euro 258.	


 <b>Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?</b>	
Cosa fare in caso di sinistro?	<p><b>Denuncia di sinistro -Tutte le Garanzie (tranne Garanzia Indennità Sospensione Patente Sezione II- eventi legati alla sospensione della patente di guida)</b></p> <p><b>In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto</b> all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni. Nell'immediatezza della denuncia del sinistro, <b>l'Assicurato deve poi far seguire tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto a questi ritualmente notificato</b>, alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque <b>non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.</b></p> <p><b>In caso di mancato rispetto di tali obblighi, l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo.</b></p> <p><b>L'Assicurato è tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.</b></p> <p><b>Denuncia di sinistro Garanzia Indennità Sospensione Patente- Sezione II- eventi legati alla sospensione della patente di guida</b></p> <p>Ad integrazione di quanto sopra indicato, il Contraente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>comunicare entro 3 giorni all'Impresa, a mezzo telefax, raccomandata, l'avvenuto ritiro o sospensione del documento di guida allegando, non appena ne venga in possesso, copia di tutti i provvedimenti a lui notificati;</b></li> <li>- <b>fornire all'Impresa i chiarimenti eventualmente necessari ad individuare i motivi che hanno determinato il provvedimento;</b></li> <li>- <b>prestare la propria collaborazione al fine di facilitare le azioni che l'Impresa intenda svolgere per limitare le conseguenze del provvedimento;</b></li> <li>- <b>attivare, previo accordo con l'Impresa, la procedura di ricorso contro il provvedimento di ritiro o di sospensione.</b></li> </ul> <p><b>Prescrizione</b></p> <p>I diritti derivanti dalla polizza si prescrivono in <b>2 anni.</b></p>


<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti (ad esempio la dichiarazione inesatta relativa all'attività professionale assicurata) o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio (ad esempio la mancata comunicazione del cambio di attività professionale assicurata) possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

 <b>Quando e come devo pagare?</b>	
<b>Premio</b>	<p>Ad ogni scadenza annuale, le somme assicurate e/o i massimali ed i Limiti di Indennizzo possono essere adeguati/rivalutati in base all'evoluzione dell'Indice ISTAT.</p> <p>Premesso che con l'espressione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "indice" si intende l'indice mensile nazionale dei "prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati" pubblicato dall'ISTAT;</li> <li>- "indice di riferimento annuale" si intende l'indice relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade l'annualità di Premio;</li> </ul> <p>alla scadenza di ogni annualità di Premio, il Premio stesso, i massimali ed i limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e previsti nella Scheda di Polizza vengono adeguati in conformità al rapporto tra l'indice di riferimento annuale e quello immediatamente precedente esclusivamente se da tale confronto dovesse risultare un aumento dell'indice.</p> <p>Sono esclusi da tale indicizzazione gli scoperti/franchigie ed i valori in lite minimi e massimi eventualmente previsti dalle presenti condizioni contrattuali e/o indicati nella Scheda di Polizza.</p> <p>Qualora l'indice ISTAT non fosse più disponibile, l'Impresa si riserva di adottare un indice equipollente, che provvederà a comunicare tempestivamente, ferme restando le modalità di indicizzazione sopra indicate.</p>
<b>Rimborso</b>	<p><b>Recesso in caso di sinistro</b></p> <p>Nei casi in cui sia consentito il recesso per sinistro, l'Impresa rimborsa, al netto delle imposte la parte di Premio pagata relativa al periodo di rischio non trascorso e non goduto sulle somme assicurate in essere al momento del recesso.</p>

 <b>Quando comincia la copertura e quando finisce?</b>	
<b>Durata</b>	Per le controversie contrattuali la copertura inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo l'inizio dell'efficacia dell'assicurazione.
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>Come posso disdire la polizza?</b>	
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
<b>Risoluzione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>
<p>Il prodotto è rivolto ai Professionisti che vogliono garantirsi il rimborso degli oneri relativi all'assistenza legale (giudiziale ed extragiudiziale) che si renda necessario a tutela degli interessi per violazioni di legge connesse all'esercizio dell'attività professionale.</p>

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>
<p>La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al 30%.</p>

<b>COME PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'impresa assicuratrice</b>	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;</li> <li>• tramite il sito internet dell'Impresa – <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> - accedendo alla sezione Reclami.</li> </ul> <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<b>All'IVASS</b>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell' Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell' Impresa <a href="http://www.allianz.it">www.allianz.it</a> alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</li> <li>- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</li> <li>- breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</li> <li>- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</li> </ul> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013 n.98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.

<b>Risoluzione delle liti transfrontaliere</b>	Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a> ), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
--	---

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**